

n. 458/04 R.C.P.

IL TRIBUNALE DI PESCARA

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Luigi Grilli

Presidente

Dott. Francesco Salvatore Filocamo

Giudice rel.

Dott. Gianluca Falco

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente:

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso depositato in data 7/9/2005, da De Amicis Paolo, titolare della ditta individuale Johannes Calzature corrente in Montesilvano, corso Umberto I n. 219.

De Amicis Paolo, nel corso di procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da due creditori, ha depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo sulla base di un piano prevedente il pagamento integrale dei crediti privilegiati (€ 563.392,58) ed il pagamento del 50% dei crediti chirografari (ammontanti complessivamente ad € 446.822,31), mediante cessione ai creditori dell'immobile sito in Montesilvano, via Leopardi 19 del valore stimato in € 1.250.000.000.

In data 14/9/2005 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.

Il tribunale ha disposto la comparizione del ricorrente ai sensi dell'art. 162 L.F., delegando per l'espletamento il dott. Filocamo.

In data odierna è stata depositata relazione integrativa del professionista incaricato dal ricorrente.

La prima questione, di carattere generale, da affrontare concerne l'ambito delle valutazioni che il Tribunale è oggi (a seguito della novella normativa di cui all'art. 2 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005) chiamato ad effettuare ai fini della decisione sull'ammissione del debitore alla procedura. A tale proposito, l'attuale testo dell'art. 163 L.F. richiede esclusivamente (oltre all'eventuale controllo di correttezza dei criteri di formazione delle classi, nelle quali il piano concordatario preveda la suddivisione dei creditori) la verifica di completezza e regolarità della documentazione, la cui presentazione è prescritta dal precedente art. 161. L'art. 162, non modificato né espressamente abrogato dalla novella, continua a prevedere -oltre alle regole procedurali minime della prima fase della procedura (audizione del P.M. e, a seguito di Corte costituzionale 27/6/2972 n. 110, del debitore)- la declaratoria di inammissibilità della proposta e la dichiarazione d'ufficio del fallimento del debitore per l'ipotesi in cui non ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 e quelle indicate nel secondo comma del medesimo articolo. Tuttavia, l'art. 160 L.F. è stato interamente riscritto dal D.L. 35/2005 e consta oggi di un solo comma, il quale non prevede più le condizioni soggettive cd. di meritevolezza (iscrizione almeno biennale nel registro delle imprese; tenuta di regolare contabilità per lo stesso periodo; assenza di procedure concorsuali nel quinquennio precedente; mancanza di condanne per determinati reati) ed i vincoli di contenuto (quanto alle modalità ed alla percentuale minima di soddisfazione dei creditori) contemplati dai due commi della previgente disposizione, ma si limita a prevedere che l'imprenditore in stato di crisi può proporre un concordato sulla base di un piano di vario e libero contenuto (salva la necessità di integrale soddisfazione dei crediti assistiti da cause di prelazione, desumibile dall'art. 177 L.F. che, ancora nel testo riformato, esclude dal voto i titolari di tali crediti).

Alcuni dei primi commentatori della riforma hanno desunto dalla modificazione dell'art. 160 l'abrogazione implicita dell'art. 162 L.F. ed hanno conseguentemente, da un lato, limitato alla verifica *ex art. 163* il ruolo del Tribunale nella fase di ammissione del concordato e, dall'altro lato, escluso che l'esito negativo della verifica possa comportare la dichiarazione di fallimento d'ufficio del debitore (ciò anche in considerazione del mutato presupposto oggettivo del concordato preventivo, costituito dallo stato di crisi e non più dallo stato di insolvenza).

Questo tribunale è, però, di diverso avviso e ritiene che residui (una volta che l'interprete si faccia carico dell'opera di coordinamento omessa dal legislatore) ampio spazio di compatibilità tra l'art. 162 e la restante disciplina normativa del concordato preventivo.

Intanto va rilevato che anche il nuovo art. 160 ha mantenuto nella rubrica il riferimento alle condizioni per l'ammissione alla procedura (rubrica sulla quale è intervenuta la legge di conversione per correggerne la forma grafica lasciandone intatto il contenuto) e che il testo della nuova norma contiene la definizione dei presupposti soggettivo (qualità di imprenditore) ed oggettivo (stato di crisi) della procedura ed impone che la proposta di concordato si basi su un "piano". Si tratta, cioè, di tre elementi che concernono il "chi", il "quando" ed il "come" del concordato e che, in quanto tali, non possono non condizionare la ammissibilità della domanda e non possono quindi restare estranei al controllo del tribunale sin dalla prima fase della procedura. L'unico canale normativo che può convogliare tale controllo è costituito dall'art. 162 L.F.. Ovviamente il rinvio alle condizioni previste dall'art. 160 (che non può ritenersi recettizio) ivi contenuto deve oggi intendersi riferito alle sole condizioni previste dall'attuale testo di tale ultima disposizione, con esclusione, quindi, di qualsiasi valutazione relativa alla meritevolezza del debitore o alla convenienza della proposta. Resta, tuttavia, la necessità della (pur oggettivamente limitata) verifica dei presupposti del concordato e della articolazione in piano della proposta (nonché dell'unica condizione contenutistica

sopravvissuta alla riforma e costituita dalla già rilevata necessità di soddisfazione integrale dei creditori assistiti da cause di prelazione). E restano, altresì, le indicazioni procedurali (peraltro, la incompatibilità con la nuova disciplina dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero non sembra possa farsi derivare dalla accentuazione del carattere negoziale del concordato, posto che -a prescindere dalla considerazione che l'aver subordinato l'approvazione del concordato al voto favorevole di un qualsiasi numero di creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti non esalta certamente il ruolo della volontà dei creditori complessivamente considerati- la procedura coinvolge ancora oggi interessi più generali di quelli dei singoli creditori ammessi al voto) ricavabili dall'art. 162 L.F., ivi compresa (per quanto tale aspetto non assuma diretta rilevanza nel caso di specie, essendosi sovrapposta la domanda di concordato ad un già pendente procedimento per dichiarazione di fallimento introdotto da ricorsi presentati da due creditori) quella concernente la conseguenza dell'esito negativo del controllo delle condizioni di ammissibilità. Conseguenza che deve essere individuata -conformemente ad interpretazioni affermate già prima della novella del 2005 ed oggi imposte dal mutamento del presupposto oggettivo del concordato- nell'iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento del debitore, alla quale potrà pervenirsi solo nel rispetto delle modalità procedurali dettate dall'art. 15 L.F. e previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti ed in particolare dello stato di insolvenza. Tanto più che, se si accede ad una nozione di crisi che comprenda, anziché escluderla, l'insolvenza irreversibile, l'accertamento dello stato di insolvenza non può ritenersi estraneo all'ambito del giudizio di cui il tribunale viene investito con la presentazione della domanda di concordato.

Oltre alle condizioni ancora previste dall'attuale art. 160 L.F., la verifica del tribunale nella fase di ammissione del concordato preventivo deve avere ad oggetto, come prescritto dall'art. 163, la correttezza dei criteri di formazione delle eventuali classi di creditori previste dal piano e la completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 161. Quest'ultima norma onera il ricorrente di produrre -oltre a una relazione rappresentativa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, allo stato analitico estimativo delle attività, all'elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti ed all'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni appartenenti o posseduti dal debitore- una relazione redatta da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Non vi è alcuna ragione per ritenere che l'art. 163 non faccia riferimento anche a tale ultimo documento, la cui produzione, la cui completezza e la cui regolarità condizionano, dunque, l'ammissibilità della proposta concordataria. Anzi, poiché si tratta di un documento rappresentativo non di fatti, ma di un giudizio (di veridicità) e di una prognosi (di fattibilità) motivati (la relazione), pare corretto includere tra le condizioni di ammissibilità del concordato anche gli oggetti di quel giudizio e di quella prognosi e cioè la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, le quali non possono essere sottratte alla valutazione sostanziale (non solo dei creditori chiamati ad approvare o meno il concordato attraverso il voto, ma anche) del tribunale cui la legge continua a conferire il potere di ammettere o meno e poi di omologare o meno il concordato ammesso e altresì di interrompere la procedura in qualsiasi momento risultino mancanti le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato (art. 173 L.F. non abrogato né modificato dal legislatore del 2005). Tuttavia, se il controllo giudiziario nella fase conclusiva dell'omologazione può avvalersi delle verifiche e delle valutazioni espresse dal commissario giudiziale ai sensi del non modificato art. 172 L.F., delle eventuali eccezioni avanzate dai soggetti legittimati a partecipare al giudizio di omologazione e degli approfondimenti istruttori che il tribunale ha il potere di disporre anche d'ufficio, sembra invece che nella preliminare fase di ammissione alla procedura l'analogo controllo debba essere svolto sulla scorta della relazione del professionista e degli altri elementi desumibili dalla documentazione (anche ulteriore rispetto a quella imposta dall'art. 161) allegata al ricorso. Ciò non solo perché manca qualunque previsione espressa di attività istruttorie da compiersi da parte del giudice in tale fase procedurale, ma anche perché lo svolgimento di simili attività sarebbe difficilmente compatibile con il termine di durata massima dell'intero procedimento (sei mesi prorogabili di sessanta giorni) sancito dall'attuale art. 181 L.F.. Ai fini dell'ammissione alla procedura, quindi, quello che sicuramente rileva è la presenza della relazione e delle attestazioni del professionista e la loro completezza e regolarità. Attributi, questi, che vanno definiti in rapporto alle funzioni assunte dalla relazione e dalle attestazioni nella nuova disciplina del concordato preventivo e che pertanto possono essere predicati soltanto se ed in quanto la relazione sia idonea a consentire al giudice, al commissario giudiziale e ai creditori di fare affidamento sulla serietà ed attendibilità delle attestazioni del professionista; al commissario giudiziale di svolgere adeguati controlli e valutazioni; ai creditori di esprimere, attraverso il voto, un giudizio informato e consapevole sulla convenienza del concordato.

Ciò significa che la relazione del professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o a prendere in considerazione dati meramente formali, ma deve contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva della attestazione di veridicità ed avere riguardo ai dati contabili ed extracontabili relativi alla azienda del debitore (riferiti o meno da quest'ultimo nel ricorso e nella relazione sullo stato dell'impresa) necessari per la formulazione di un giudizio serio ed approfondito sulla fattibilità del piano. Pertanto, relazioni generiche, approssimative, immotivate o meramente ripetitive delle previsioni del piano proposto dal debitore, senza alcuna valutazione critica e ragionata dello stesso, non possono superare il vaglio di completezza e regolarità rimesso al tribunale.

Così sommariamente individuate le condizioni di ammissibilità del ricorso e definito l'ambito delle verifiche e delle valutazioni da compiere ai fini del giudizio di ammissibilità del concordato, può passarsi ad esaminare se le condizioni medesime sussistano nel caso di specie.

Quanto al presupposto soggettivo, se è indubbio che De Amicis Paolo abbia svolto in forma individuale attività imprenditoriale (commercio al minuto di calzature e pelletteria) con caratteristiche dimensionali e organizzative tali da escludere la prevalenza del lavoro personale sugli altri fattori produttivi (la visura del registro delle imprese indica un numero di dieci dipendenti rilevati nell'anno 2001), è altrettanto certo che egli è stato cancellato dal registro delle imprese in data 9/3/2005 per cessazione dell'attività dichiarata risalente al 22/10/2004, cioè ad alcuni giorni dopo la stipulazione (con scrittura privata autenticata in data 15/10/2004) di un contratto di affitto di azienda con la s.r.l. Believe.

L'art. 160 L.F. (anche come riscritto dall'art. 2 D.L. 35/2005, convertito in legge 80/2005) continua a prevedere quale presupposto soggettivo del concordato preventivo la qualità di imprenditore del debitore, senza aggiungere alcuna ulteriore specificazione; l'art. 1 L.F. (espressamente riferito anche al concordato preventivo) precisa che deve trattarsi di imprenditore non piccolo di natura privata; gli artt. 10 e 11 L.F., i quali prevedono la sottoponibilità a fallimento dell'imprenditore che abbia cessato l'esercizio dell'impresa o sia defunto nel termine di un anno dalla cessazione o dalla morte, non fanno invece riferimento al concordato preventivo e nulla dispone in proposito la relativa disciplina. In tale situazione normativa si pone (e non da oggi) il dubbio se anche l'imprenditore cessato o defunto possa essere ammesso alla procedura di concordato preventivo entro l'anno dall'evento interruttivo dell'attività d'impresa ovvero se tale limite temporale non condiziona in alcun modo l'ammissibilità della procedura concorsuale in discorso ovvero ancora se la cessazione dell'attività di impresa o la morte dell'imprenditore costituiscano eventi ostativi a tale ammissibilità. La soluzione quasi unanime prevalsa fino ad oggi nella dottrina e nella giurisprudenza (pur non essendo mancate opinioni che hanno escluso l'ammissibilità del concordato preventivo dell'imprenditore cessato o defunto, in quanto non espressamente prevista dalla legge) è stata quella di ritenere applicabili anche al concordato preventivo, per analogia o interpretazione estensiva, gli artt. 10 e 11 L.F. (si vedano, ad esempio, Cass., 25/10/1979 n. 5592 e 21/11/2002 n. 16415, che hanno, rispettivamente, affermato la non sottoponibilità a concordato preventivo dell'imprenditore defunto oltre l'anno dal decesso e la possibilità di ammettere alla procedura, prima del decorso del termine annuale, anche l'imprenditore defunto, con la precisazione che in tale caso la dichiarazione di fallimento possa sopravvenire anche oltre la scadenza del termine, ove il concordato non venga omologato). Alla base di tale orientamento vi era la considerazione che l'identità di presupposti delle due procedure, da un lato, concretasse l'*eadem ratio* giustificante l'applicazione analogica o estensiva del trattamento dell'imprenditore non più in attività o in vita e, dall'altro lato, desse luogo ad un fenomeno di consecuzione atipica tra il concordato preventivo ed il fallimento derivatone.

Oggi è dubbio che l'orientamento riferito possa trovare adeguato fondamento normativo.

Per un verso, infatti, esso comporta un trattamento diseguale tra imprenditori individuali ed imprenditori collettivi, ai quali pure l'art. 10 L.F. è ormai incontestabilmente applicabile a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale operata da Corte costituzionale 21/7/2000 n. 319 che ha individuato nella cancellazione della società dal registro delle imprese il *dies a quo* del termine annuale. Infatti, la società cancellata dal registro delle imprese, cioè l'impresa collettiva cessata ai sensi dell'art. 10 L.F., già per ciò solo (e cioè senza necessità del decorso di un anno) non può essere ammessa al concordato preventivo, non foss'altro per la mancanza degli organi che devono necessariamente approvare e sottoscrivere la proposta a norma del combinato disposto degli artt. 152 e 161 (anche nel testo attuale) L.F..

Per altro verso, sono rinvenibili nell'attuale normativa alcuni dati testuali dai quali parrebbe desumersi (anche prescindendo dalla considerazione della accentuata funzione conservativa del concordato preventivo, che continua però ad affiancarsi anche ad una possibile direzione meramente liquidatoria della procedura) la necessità della attualità dell'attività di impresa. Non solo nell'art. 160 è stato eliminato l'inciso "fino a che il suo fallimento non è stato dichiarato" (che consentiva indirettamente di riferire al concordato il medesimo ambito temporale entro il quale la dichiarazione di fallimento del soggetto non più imprenditore era comunque possibile: vedasi in tal senso Cass. 5592/1979 citata), ma l'art. 161 subordina l'ammissibilità del concordato alla produzione di una "aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa", sembrando così richiedere che nel momento della presentazione della domanda l'impresa in quanto tale (in quanto attività economica organizzata) sia ancora attiva.

Infine, la natura eccezionale delle norme di cui gli artt. 10 e 11 L.F. (le quali, secondo le varie ricostruzioni proposte dalla dottrina, derogano o alla regola della fallibilità del solo imprenditore, consentendo la dichiarazione di fallimento di un soggetto che tale più non è, ovvero alla regola della fallibilità *sine die* per debiti derivanti da attività imprenditoriale, ponendo un limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento nonostante la permanenza di debiti siffatti) non sembra consentire l'applicazione analogica e la attuale non coincidenza tra i presupposti oggettivi delle due procedure (l'art. 160 L.F. non prevede più, quale presupposto oggettivo del concordato preventivo, lo stato d'insolvenza, ma un non meglio definito "stato di crisi") rende difficoltosa una interpretazione estensiva che le riferisca anche alla procedura minore. E ciò, sia se si assume una nozione

di “crisi” tale da non ricomprendervi la insolvenza, sia che -come questo tribunale ha in altre occasioni ritenuto- si ritenga che la “crisi, pur ricomprendendo la “insolvenza”, non si esaurisca in essa, ma possa attenere anche a situazioni di squilibrio economico o di difficoltà finanziaria non ancora sfociate nell’insolvenza.

La circostanza che oggi la legge escluda la coincidenza tra i presupposti oggettivi del concordato preventivo e del fallimento fa venire meno il rapporto di alternatività (nella prospettiva liquidatoria) che fino a ieri caratterizzava le due procedure e costringe l’interprete a sottoporre a verifica le soluzioni sinora proposte alla luce di tale rapporto. In questa prospettiva, è possibile intravedere il fondamento razionale della riserva (emergente dai dati testuali sopra riportati) del concordato preventivo in favore del solo imprenditore la cui attività d’impresa sia ancora in atto e della limitazione al solo fallimento della soluzione liquidatoria concorsuale a disposizione (entro un anno dalla cessazione) dell’imprenditore individuale o collettivo la cui attività d’impresa sia ormai cessata o dei suoi creditori (e degli altri soggetti legittimati ex art. 6 L.F.

Inoltre, tale circostanza, unitamente alla radicale modifica dell’art. 181 L.F. -il quale non prevede più la dichiarazione di fallimento quale conseguenza della mancata omologazione del concordato preventivo- e alla più in generale considerazione che il passaggio da questa procedura alla dichiarazione di fallimento sembra oggi (quando lo si ritenga possibile) dovere essere necessariamente mediato da uno specifico (anche sul piano procedimentale) accertamento dello stato di insolvenza, inducono a dubitare della possibilità di affermare un rapporto di stretta e necessaria derivazione tra concordato e fallimento successivo, tale da consentire di assumere in ogni caso quale *dies ad quem* del termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento la data di apertura della prima procedura. Ritenerne ammissibile il concordato preventivo dell’imprenditore cessato o defunto potrebbe, quindi, determinare la impossibilità di dichiarare -in caso di mancata approvazione o di mancata omologazione o di risoluzione del concordato e nonostante uno specifico positivo accertamento dello stato di insolvenza- il fallimento del medesimo imprenditore per decorso dell’anno, con l’effetto di lasciare insoddisfatto il diritto dei creditori tempestivamente attivatisi e l’interesse generale alla liquidazione concorsuale del patrimonio dell’imprenditore insolvente. Effetto, questo, che nel caso di specie si verificherebbe sicuramente, posto che all’iniziativa assunta dai creditori per la dichiarazione di fallimento si è sovrapposta una domanda di concordato preventivo proposta dal debitore dopo quasi undici mesi dalla data dichiarata di cessazione della sua attività imprenditoriale.

Deve precisarsi, infine, che è priva di rilievo, ai fini ora in esame, la circostanza (sino ad oggi taciuta) che dalla visura del registro delle imprese prodotto in data odierna De Amicis Paolo risulti iscritto come procacciatore di affari dall’1/11/2004, trattandosi di attività (del cui effettivo svolgimento non vi è comunque alcuna contezza) del tutto diversa da quella imprenditoriale in relazione alla quale è stata chiesta l’ammissione al concordato preventivo. Peraltro, in caso contrario non resterebbe che constatare l’assoluta carenza della documentazione prescritta dall’art. 161 L.F., la quale è esclusivamente riferita all’attività imprenditoriale cessata.

Ma anche con riferimento a tale ultima attività la documentazione de qua si rileva incompleta ed irregolare, impedendo l’ammissione del ricorrente alla procedura concordataria, anche laddove si ritenesse di dare seguito all’orientamento tradizionale favorevole all’ammissibilità del concordato preventivo dell’imprenditore cessato.

Deve rilevarsi, in proposito, che la relazione che accompagna l’attestazione di fattibilità del piano, redatta dal rag. Daniele Planamente si presenta, anche dopo l’integrazione in data odierna, incompleta ed irregolare. La relazione originariamente prodotta (che in larga parte riproduceva quella proposta da un formulario contenuto in un volume di recente pubblicazione) era pressoché priva di contenuto effettivo. Più in particolare, in essa si dava atto in termini del tutto generici di non meglio chiarite verifiche di veridicità effettuate dal professionista (“effettuati i più opportuni riscontri anche attraverso l’esame di atti e documenti di carattere generale necessari per acquisire le informazioni di base relative alla ditta”); si ometteva qualsiasi indicazione circa la corretta tenuta e la attendibilità delle scritture contabili esaminate dal professionista (significativamente in ciò la relazione si differenziava dal formulario utilizzato come traccia, nel quale non manca l’espressione -per quanto sintetica ed approssimativa- di un giudizio positivo sulla attendibilità dei dati contabili); limitava la verifica dei crediti e dei debiti esposti in ricorso al solo riscontro dei saldi di contabilità, senza alcun approfondimento ulteriore. Tali lacune sono state in gran parte colmate con la relazione integrativa la quale descrive analiticamente le attività di riscontro compiute dal professionista prima di pervenire ad un giudizio di veridicità dei dati aziendali sui quali la proposta concordataria è basata, o meglio di attendibilità dei dati contabili in cui i dati aziendali suddetti trovano corrispondenza. Non può, tuttavia, non rilevarsi come lo stesso professionista evidenzia che l’importo dei crediti risultante dall’elenco nominativo corrisponda al solo valore nominale contabile e non tenga conto delle “spese legali ed interessi maturati anche a seguito delle azioni giudiziarie intraprese dai fornitori”, pur precisando che tali ultime passività sono state prudenzialmente indicate e considerate nel ricorso in appositi fondi rischi nel prospetto di pagina 7 del ricorso stesso, sia per i crediti privilegiati per Euro 51.100,00 che per quelli chirografari per Euro 27.672,37”. A prescindere dalla considerazione che i fondi rischi non consentono l’individuazione dei creditori cui si riferiscono e che quindi l’elenco nominativo dei creditori (che deve contenere la “indicazione dei rispettivi crediti”) allegato al ricorso è certamente incompleto ed irregolare (in quanto indica importi di crediti in alcuni casi inferiori a quelli effettivi), deve constatarsi che il professionista ha

omesso di procedere ad una verifica concreta della veridicità dei dati aziendali in esame, la quale sarebbe stata ben possibile (essendo documentalmente note le controversie giudiziarie in corso ed essendo facilmente calcolabili gli interessi già maturati sui crediti esposti al valore nominale contabile). Ciò assume particolare rilievo con riferimento al credito ipotecario da mutuo, esposto (ed assunto dal professionista) al valore nominale e maggiorato di un fondo rischi per interessi di € 8.800,00. Nulla però si dice (e nulla il professionista ha in proposito verificato) circa la entità degli interessi pattuiti e di quelli effettivamente già maturati alla data di presentazione del ricorso, sicché la “veridicità” del dato rimane affidata ad un giudizio di non verificata verosimiglianza pur in presenza delle condizioni per eseguire un preciso riscontro della corrispondenza tra credito complessivamente esposto e credito effettivamente maturato.

Inoltre, deve considerarsi che con riguardo ai crediti muniti di cause di prelazione assume rilievo, ai fini della prognosi di fattibilità del piano, anche l’entità degli interessi futuri che andranno a maturare sino all’effettivo soddisfo, in quanto, come già detto, la proposta prevede (e non può che prevedere, per essere ammissibile) la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati. Su questo aspetto (in ordine al quale i ricordati “fondi rischi” non vengono in rilievo, in quanto riferiti ad oneri già maturati) la relazione del professionista non si sofferma, limitandosi a prendere in considerazione soltanto il valore dell’immobile proposto in cessione. E’ ovvio che tale valutazione costituisce un elemento essenziale di fattibilità del piano, ma altrettanto essenziale, a tal fine, è la considerazione della effettiva liquidabilità del bene, in rapporto alle condizioni del mercato immobiliare locale ed alle caratteristiche del bene stesso, nonché dei tempi presumibilmente necessari e, in questa prospettiva, degli effetti che tali tempi avrebbero sulla entità complessiva dei crediti da soddisfare. Orbene, la relazione originariamente formata dal professionista si limitava ad un giudizio di apparente correttezza della stima operata dal geom. Di Emanuele (la quale si palesa, a sua volta, carente di un pur minimo apparato motivazionale specifico, constando della descrizione dell’immobile e dell’espressione di un giudizio di stima basato su non meglio esposti “opportuni controlli analitici”, “prezzi di mercato correnti per immobili similari” e “opportune considerazioni”) e, pur individuando nei “principi e metodi valutativi” dello stimatore, ed in specie nella mancata considerazione del valore di realizzo, “l’unico aspetto critico del piano”, risolveva la criticità in base al rilievo che “lo stesso ricorrente ne ha tenuto conto lì dove, nell’ipotesi di una più realistica e prudente stima del bene da cedere basato sul realizzo dello stesso, ha osservato come l’entità dell’eccedenza risultante tra l’attivo ed il passivo costituisca un ampio margine di garanzia per tutti i creditori, oggettivamente riscontrabile”. In tal modo veniva affidata l’attestazione di fattibilità ad elementi di giudizio espressi dallo stesso debitore e non sottoposti dal professionista stesso ad alcun effettivo e serio riscontro oggettivo e ad alcuna autonoma valutazione di attendibilità. La relazione integrativa precisa soltanto che indagini di mercato hanno indotto il professionista a quantificare in € 875.000,00 il presumibile valore di realizzo dell’immobile a fronte di un fabbisogno concordatario attuale di € 818.898,92.

Resta, pertanto, inespressa qualsiasi valutazione circa le effettive possibilità di vendere l’immobile (il quale è suddiviso in diverse unità immobiliari) in tempi compatibili con il contenimento del fabbisogno concordatario, accresciuto degli interessi maturandi sui crediti privilegiati, nei limiti del valore ragionevolmente realizzabile.

Alla luce delle considerazioni svolte, la relazione, anche a seguito della integrazione odierna, non appare idonea a fornire adeguato supporto motivazionale alle attestazioni di veridicità dei dati e di fattibilità del piano e pertanto l’una e le altre non possano qualificarsi complete e regolari, ai fini dell’art. 163 L.F..

Deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità della proposta, senza che sia necessario adottare alcun ulteriore provvedimento finalizzato all’accertamento dell’eventuale stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, pendendo già l’apposito procedimento appena ricordato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata da De Amicis Paolo, titolare della ditta individuale Johannes Calzature corrente in Montesilvano s.co Umberto I n. 219, con ricorso depositato in data 7/9/2005.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente.

Pescara, 20 ottobre 2005

Il Giudice estensore
Dott. F. S. Filocamo

Il Presidente
Dott. L. Grilli